



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO**

---

**CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

SENTENZA 819/2021 -07 LUGLIO 2021

ALESSANDRO	<b>giudice</b>
L.B.G.	<b>ricorrente</b>
Fondo Pensioni Sicilia	<b>convenuto</b>

**L. R. 11 giugno 2014 n. 13, art. 13 comma 2 – Sua incostituzionalità – Non sussiste**

La disciplina [dell'art. 13 comma 2 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 ] deve essere ricondotta alle modificazioni sfavorevoli che il legislatore, per la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, può introdurre con riguardo al rapporto previdenziale. La misura in questione, infatti, razionalizza la spesa previdenziale e riequilibra complessivamente il sistema, così da differenziarsi - nella struttura e nelle finalità – dalla logica sia dell'imposizione tributaria che delle prestazioni patrimoniali disciplinate dall'art. 23 Cost. I vincoli posti all'ammontare dei trattamenti pensionistici sono inoltre calibrati in modo tale da non infrangere il canone di proporzionalità, investendo i soli trattamenti pensionistici di importo più ragguardevole. L'imposizione di un limite, pur protraendosi per un tempo apprezzabile, presenta comunque una durata definita, che non è stata reiterata sine die, e comunque non è arbitraria, poiché fa riscontro all'acuirsi delle criticità della gestione previdenziale regionale. Né il sistema previdenziale applicabile ai dipendenti della Regione Siciliana comporta un'arbitraria disparità di trattamento, in quanto, pur se in via di tendenziale e ancora incompiuta assimilazione al regime statale, esso è contraddistinto da rilevanti particolarità, tali da non renderlo comparabile all'eterogeneo apparato di tutela previsto per gli altri pensionati del settore pubblico o privato.

**Estensore della massima** avv. Orazio Sciacca